



Delibera n. **133/2017** del Senato Accademico del **19/09/2017**

<b>OGGETTO: Adesione all'Associazione "RIDE-Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo – Onlus"</b>		
N. o.d.g.: 9.2	Rep. n. 133/2017	UOR: Ufficio Relazioni Internazionali

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Vilberto Stocchi	X			
Francesca Accarrino				X
Chiara Ascanio				X
Marcos Nahuel Maceroni	X			
Marco Cangioti				X
Orazio Cantoni	X			
Maria Elisa Micheli	X			
Paolo Pascucci	X			
Gino Tarozzi	X			
Piero Toffano	X			
Donatella Desideri				X
Vieri Fusi	X			
Nicola Giannelli	X			
Jan Marten Ivo Klaver	X			
Rosella Persi	X			
Elena Viganò	X			
Roberta Piergiovanni	X			
Paola Ceccaroli	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

Visto	lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n. 89;
vista	la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 23;
visto	lo Statuto dell'Associazione RIDE – Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo ONLUS;
vista	la delibera n. 11/2017 del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 26 gennaio 2017;
vista	la delibera n. 25 del Senato Accademico del 21 febbraio 2017;
vista	la delibera n.39 del CdA del 24 febbraio 2017;
considerato	che il Ministero degli Esteri, membro dell'Associazione, ha deciso di riformulare lo Statuto e di rifondare l'Associazione come Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo;
vista	la delibera n. 58 del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'11 maggio 2017, trasmessa con prot. N. 21483 del 13 luglio 2017;



sentito il Direttore Generale;

delibera

di aderire all'Associazione "RIDE-Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo – Onlus", condividendone il seguente Statuto e le finalità:

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-APS**  
***Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo - RIDE***

**ART. 1**

**(Denominazione, sede, durata)**

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, con il patrocinio del *Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale* (MAECI) l'associazione di promozione sociale-APS denominata: "*Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo*", in acronimo "RIDE", di seguito "Associazione".

2. La sede legale dell'associazione è attualmente a Roma, presso il domicilio del rappresentante legale pro-tempore della RIDE. Su decisione del Consiglio Direttivo, possono essere istituite, anche temporaneamente, in Italia e all'estero, sedi operative. La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, senza modificare lo Statuto.

3. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale, e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, autonomia, collegialità, ascolto e rispetto reciproco, pluralismo, progettualità, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. L'associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «*Associazione di Promozione Sociale*» o l'acronimo "APS".

5. L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

**ART. 2**

**(Scopi)**

1. La RIDE promuove la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e private, con gli organismi non governativi e della società civile operanti in Italia per promuovere il dialogo tra i popoli e le culture, in special modo nello spazio euro-mediterraneo, aderenti ai principi e le finalità della *Costituzione* italiana, della *Dichiarazione universale dei Diritti umani* del 1948, dell'*Unione per il Mediterraneo* (UpM), e degli Accordi di Helsinki del 1975. Essa intende contribuire alla creazione di un'area di pace e prosperità condivisa, già preconizzata nel 1995 dalla *Dichiarazione di Barcellona* ed assunta come azione prioritaria dalla *Fondazione Anna Lindh* (FAL) nell'ambito dell'*Unione per il Mediterraneo* (UpM).

2. Le finalità che la RIDE si propone sono in particolare:



- a) promuovere iniziative nel quadro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, nelle sue forme bilaterali, multilaterali e decentrate, attraverso un approccio inclusivo, partecipativo, trasparente ed olistico di co-sviluppo;
- b) promuovere il dialogo tra i popoli e le culture, all'insegna dell'autenticità e della reciprocità, con particolare attenzione per l'area euro-mediterranea, attraverso il potenziamento della creatività letteraria, artistica e scientifica, lo sviluppo degli studi, il progresso delle scienze e delle tecnologie, l'incontro e la cooperazione fra organizzazioni della società civile, lo scambio di buone pratiche, la promozione e la difesa dei diritti umani, e la promozione delle diverse possibili forme di cooperazione economica e sociale, nonché della mobilitazione della società civile per l'accoglienza e l'inclusione dei rifugiati e degli immigrati economici, in parallelo al contrasto ai fenomeni di radicalizzazione e alla tutela della sicurezza;
- c) tutelare, promuovere e valorizzare beni comuni di interesse artistico e storico in Italia e nei Paesi del Mediterraneo, in quanto utili a sostenere lo sviluppo culturale, sociale ed economico, la cooperazione e la pace fra i popoli;
- d) favorire il collegamento, il coordinamento e la cooperazione fra tutti i soggetti della società civile che operano in Italia per il dialogo euro-mediterraneo;
- e) individuare valori culturali condivisi e condivisibili nel rispetto delle diverse specificità identitarie, al fine di promuovere il dialogo, in special modo tra le culture nello spazio euro-mediterraneo;
- f) promuovere lo sviluppo di visioni sociali e culturali fondate sull'eguaglianza tra esseri umani;
- g) promuovere nell'area mediorientale e africana il metodo ispirato ad una Helsinki mediterranea;
- h) istituire un *forum permanente o pensatoio (think tank dei think tank)* di incontri, ricerche, analisi e discussioni al fine di produrre, azioni e pubblicazioni tese a promuovere la coesistenza e l'interazione politica, economica, culturale e di sicurezza, di gruppi umani di diversa memoria e identità storica e sociale, nonché a rendere convergenti i diritti umani nella regione euro-mediterranea;
- i) offrire un servizio di consulenza, coordinata e sviluppata armoniosamente tra i vari membri RIDE, in particolare università, centri di ricerca e comunità italiane di origine straniera - in ottemperanza all'Art. 26 ("Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro") della Legge 11 agosto 2014, n. 125 ("Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"), del cui art. 1 la RIDE condivide le finalità -in collaborazione con il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), e con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del MAECI;
- j) rappresentare, attraverso il Consiglio Direttivo RIDE e con il consenso espresso del MAECI, il *Focal Point* della società civile nei rapporti con *Alleanza delle Civiltà (UNAO-C)*, contribuendo alle sue attività, e facilitando a tal fine il miglioramento delle relazioni, il rispetto reciproco e la valorizzazione delle diverse identità collettive;
- k) rappresentare lo strumento culturale e scientifico dell'Italia nell'ambito del partenariato euro-mediterraneo al fine di promuovere un dialogo aperto e costruttivo che favorisca l'incontro, lo scambio, la mobilità dei giovani, l'accettazione reciproca, la collaborazione e la solidarietà tra Paesi vicini, al fine di contribuire ad eliminare e superare ogni forma di conflitto;
- l) sostenere lo sviluppo di armoniosi e reciprocamente rispettosi rapporti tra maggioranze e minoranze nazionali, etniche, linguistiche e religiose, al fine di favorire un'interazione storico-sociale capace di custodire e valorizzare le singole identità collettive e la loro reciproca interazione, anche attraverso l'implementazione di garanzie



positive a tutela di tali minoranze, oltre alla garanzia di parità di diritti tra tutti i cittadini;

- m) condividere le finalità e gli obiettivi statutarî della FAL, ponendosi come rappresentanza italiana della stessa *Rete Italiana FAL*.

3. Allo scopo di perseguire, svolgere e raggiungere gli obbiettivi previsti dallo Statuto, la RI-DE può:

- a) realizzare e promuovere tra i membri attività di studio, ricerca ed elaborazione delle tematiche che ineriscono in senso generale o settoriale alle esperienze culturali, politiche, civiche, sociali, economiche, religiose, artistiche, alimentari, al cibo, alle risorse naturali, agli usi, stili di vita ed alla convivenza dei popoli del Mediterraneo;
- b) formulare proposte, indire convegni e seminari, e svolgere ogni altra attività anche editoriale ed audiovisiva per divulgare e far conoscere i tratti comuni di tali esperienze, con il coinvolgimento dei membri interessati;
- c) attivare ogni opportuna collaborazione tra gli aderenti per ricerche multidisciplinari in materia di relazione integrale tra identità collettiva ed ambiente naturale, sociale e culturale dei popoli mediterranei nonché, in relazione a ciascuna tradizione alimentare e cucina identitaria, promuovere specifiche occasioni conviviali a vocazione innovativa e sperimentale per valorizzarne la conoscenza reciproca, la sicurezza alimentare e gli effetti sul benessere psicofisico;
- d) collaborare con governi, istituzioni pubbliche, enti pubblici o privati ed ogni altro soggetto, che attendano agli stessi scopi;
- e) avviare nell'area euro-mediterranea progetti di studio ed interventi di ricognizione in tema di protezione dei diritti umani, con particolare attenzione al rispetto di: libertà religiosa e di associazione, accesso, sicurezza e protezione dei luoghi di culto per tutte le comunità religiose, ivi inclusi i Luoghi Santi di Gerusalemme, anche stabilendo un collegamento permanente con tutti i popoli del Mediterraneo al fine di prospettare proposte di soluzione e di promuovere l'elaborazione di una Carta Comune o di una Dichiarazione d'Intenti che costituisca un impegno di solidarietà e di mutua assistenza fra tutti i popoli del Mediterraneo, anche allo scopo di garantire il rispetto delle loro caratteristiche identitarie peculiari e della loro integrità culturale;
- f) promuovere progetti educativi e pedagogici formali ed informali a tutti i livelli per la comprensione reciproca dei diversi gruppi etnici dell'area mediterranea;
- g) promuovere e facilitare le relazioni tra i gruppi nazionali, etnici, culturali e religiosi nell'area euro-mediterranea, attraverso attività di conciliazione giuridica e diplomatica, dialogo inter-religioso e inter-culturale;
- h) rappresentare il luogo di incontro per le molteplici realtà attive nel settore del volontariato, dell'associazionismo e dell'impresa sociale, fornendo strumenti di aggiornamento, data-base e coordinamento per agevolare sinergie, partnership e condivisione di competenze, conoscenze, metodologie e *best practice* nel contesto euro-mediterraneo, proponendosi, tra l'altro, di organizzare unità di pronta risposta in caso di emergenze e calamità naturali;
- i) svolgere ogni altra iniziativa o attività utile al raggiungimento dei suddetti scopi.

### ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione – senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione – tutti gli enti del terzo settore e tutte le organizzazioni di natura privata e pubblica che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Nei



casi previsti dal comma 4 lettera b), possono essere ammesse all'Associazione anche persone fisiche. L'adesione all'Associazione non ha carattere di temporaneità.

2. La domanda di adesione deve contenere, oltre alle generalità complete, l'esplicita dichiarazione di accettazione del presente Statuto, secondo la procedura disciplinata dal regolamento interno. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dalla delibera dell'organo amministrativo che autorizza alla sua presentazione.

3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione e su eventuali quote associative è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Di tutte le ammissioni il Consiglio Direttivo dà conto alla Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

4. Ci sono due categorie di soci:

**a) soci ordinari:** sono tutti coloro che aderiscono all'associazione.

**b) soci benemeriti:** sono enti o persone nominate dall'Assemblea per meriti straordinari acquisiti a favore dell'Associazione o a favore degli scopi da essa perseguiti. I soci benemeriti possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto né possono essere eletti alle cariche sociali

5. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate, purché nei limiti eventualmente fissati dall'Assemblea dei soci.

6. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **ART. 4**

##### **(Diritti e doveri dei soci)**

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione; in particolare, i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di essere coinvolti nelle attività dell'Associazione e di potervi contribuire in ragione delle proprie competenze e disponibilità.

3. I soci devono rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

#### **ART. 5**

##### **(Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro l'esclusione è ammesso l'appello entro 30 gg. all'Assemblea, che si esprime con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.



## **ART. 6 (Supervisione)**

Il MAECI, quale membro del Consiglio dei Governatori della Fondazione 'Anna Lindh', assicura la supervisione della rete italiana della stessa Fondazione e, in particolare, (dell'Associazione) RIDE.

## **ART. 7 (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Segretario Generale
- Collegio dei Revisori dei Conti

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **ART. 8 (Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (raccomandata) o mediante posta elettronica certificata (pec) da inviare almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 9 (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea ha il compito di:

- a) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- b) determinare gli indirizzi e le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- c) approvare l'eventuale regolamento interno;
- d) deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- e) eleggere il Consiglio Direttivo;
- f) deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 10 (Validità Assemblee)**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ad almeno due ore di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, comunque non inferiore ad un terzo dei soci, in proprio o in delega.



2. I soci, se non persone fisiche, sono presenti all'Assemblea mediante il legale rappresentante. In caso di impedimento, questi può delegare per iscritto un altro componente del proprio ente.
3. Ciascun socio, nella persona del legale rappresentante o di suo delegato, può essere portatore di non più di due deleghe di altri soci della RIDE.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di propria competenza con la presenza di 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

#### **ART. 11**

##### **(Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario – o, in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato – e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale ed ottenerne una copia elettronica, anche mediante invio per email.

#### **ART. 12**

##### **(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso fra 7 ed 11 membri. L'Assemblea fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge fra i propri membri.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino alla approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla sua elezione.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti in quanto persone fisiche. In caso di dimissioni o revoca, il Comitato può sostituire il membro cessato per qualsiasi motivo mediante cooptazione con un altro socio, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del C. D. Spetta all'Assemblea, nella sede della prima convocazione successiva alla cooptazione, ratificare od annullare la nomina.  
In caso di dimissioni o revoca di più di metà del Consiglio Direttivo, questo si considera decaduto ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni, in attesa delle quali i membri residui restano in carica con pienezza di responsabilità per la gestione ordinaria.
4. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge il Presidente. Nomina inoltre fra i propri membri un Tesoriere, ed un Segretario Generale con il compito di facilitare e coordinare le attività ed il funzionamento degli organi, e di volta in volta un segretario per la redazione del verbale della riunione.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Segretario Generale su sua delega, mediante comunicazione da inviarsi, anche per via telematica, almeno 7 giorni prima. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Alle riunioni può par-



tecipare, con diritto di parola, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, (che verrà previamente convocato con la stessa procedura di convocazione prevista dal presente comma 5).

6. Il Consiglio Direttivo mette in esecuzione le delibere dell'Assemblea e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

### **ART. 13 (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, ed è coadiuvato dal Segretario Generale, che lo sostituisce in caso di sua assenza su sua delega. Egli può delegare funzioni connesse alla rappresentanza dell'Ente, per aspetti relativi alla operatività dell'Associazione, con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

### **ART. 14 (Segretario Generale)**

Il Segretario Generale collabora con il Consiglio Direttivo e ne mette in esecuzione le delibere; agevola e coordina attività e funzionamento degli organi.

### **ART. 15 (Tesoriere)**

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con il Segretario Generale e gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

### **ART. 16 (Revisori dei conti)**

1. L'Assemblea dei soci nomina un Collegio dei revisori dei conti, o un revisore singolo, con funzioni di controllo economico e finanziario.

2. I compiti del collegio (o del singolo revisore) sono:

- a) vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- b) certificare la corrispondenza del bilancio consuntivo annuale ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il bilancio consuntivo annuale alla Assemblea ordinaria;
- c) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto.

3. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria per un triennio. Esso elegge al suo interno un Presidente. Nel caso in cui venga meno uno dei membri subentra il supplente. La prima Assemblea utile successiva provvederà alla nomina del membro effettivo e di quello supplente, i quali scadranno unitamente a quelli in carica.



4. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Collegio.

#### **ART. 17**

##### **(Risorse economiche - Patrimonio)**

1. Le risorse economiche della RIDE sono costituite da:
  - a) contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi di enti o soggetti terzi pubblici o privati, nazionali, sovranazionali o esteri;
  - d) progetti pubblici e privati;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - h) ogni altra entrata compatibile con le finalità e la natura dell'Associazione.
2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente Statuto.
4. Eventuali contributi finanziari ricevuti dall'Associazione RIDE da parte dei soggetti pubblici di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo dovranno essere debitamente rendicontati, ai sensi di legge, all'Ente finanziatore.

#### **ART. 18**

##### **(Bilancio)**

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Nel bilancio debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 19**

##### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui agli artt. 8 e 10 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo



di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 20**  
**(Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi nazionali e sovranazionali vigenti in materia.